

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 682

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno

(MANCINO)

e dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1992

---

Disposizioni in materia di finanza locale per il 1992

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento degli enti locali ha subito con l'approvazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, notevoli cambiamenti resi necessari dalla vetustà delle disposizioni vigenti risalenti all'anteguerra ed in alcuni casi ai primi anni del secolo.

Alcuni passi avanti sono stati compiuti ma molto rimane da fare per una compiuta riforma, specie dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali anche alla luce degli innovativi principi introdotti dalla citata legge n. 142 del 1990.

Nell'attesa che questo avvenisse alcune disposizioni, che per la loro rilevanza necessitavano di una più celere approvazione parlamentare, erano state inserite nel decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, che, non convertito nei previsti sessanta giorni, è stato reiterato con i decreti-legge 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342, anche essi non convertiti nei termini. Esse hanno avuto anche l'approvazione del Senato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 233 del 1992.

Per non appesantire di contenuti il nuovo decreto-legge sulla finanza locale per il 1992, di reiterazione del precedente n. 342 del 1992, è sembrato quindi opportuno predisporre l'unito disegno di legge nel quale sono contenute disposizioni destinate agli enti locali di carattere non strettamente finanziario, ma ugualmente necessarie per consentire uno svolgimento ottimale delle attività di tutti gli enti locali.

L'articolo 1 dispone l'utilizzo da parte dei comuni delle somme a specifica destinazione, consentendone il finanziamento con mutui in attesa del ricavato delle vendite. Non sono impiegabili a tale fine i trasferimenti del settore pubblico allargato ed il ricavato di mutui.

L'articolo 2, per una più efficace trasparenza dell'azione amministrativa, introduce l'obbligo di una più ampia pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara relativi ad opere pubbliche o forniture di beni e servizi indetti dagli enti locali, attraverso l'inserimento degli stessi nella rete informativa telematica dell'ANCI.

L'articolo 3 disciplina che fino all'entrata in vigore delle leggi regionali le funzioni assistenziali siano espletate dalle province in base ad apposite convenzioni stipulate con i comuni.

L'articolo 4 estende alle comunità montane la possibilità di connessione con il servizio informativo telematico creato ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

L'articolo 5 stabilisce lo snellimento del procedimento di calcolo delle pensioni di reversibilità (comma 1) e la razionalizzazione di quello relativo alla determinazione delle pensioni dirette per le anzianità di servizio inferiori a 15 anni relativamente ai casi di servizio prestato a tempo parziale (comma 2). Viene inoltre assegnato alla direzione generale degli istituti di previdenza un indispensabile strumento giuridico per ottenere, con maggiore efficacia, la disponibilità degli immobili di proprietà delle Casse pensioni amministrato, come previsto in casi analoghi per gli immobili degli Istituti autonomi case popolari dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L'articolo 6 è finalizzato a ridurre drasticamente i tempi per la definizione dei provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione dei periodi assicurativi che la vigente normativa consente di dilazionare per un anno in caso di pagamento dell'onere in

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

unica soluzione. Viene anche stabilito che, in caso di versamento in rate mensili del contributo di riscatto o di ricongiunzione, le stesse rate siano determinate sulla base di un saggio annuo pari al tasso di interesse legale; ciò allo scopo di scoraggiare le lunghe rateazioni consentite dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 274 del 1991.

L'articolo 7 prevede che, nei confronti di province, comuni e comunità montane, non si applicano le norme di cui all'articolo 380 testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nel campo delle prestazioni di lavoro e professionali nonché del relativo regime previdenziale ed assistenziale.

L'articolo 8 prevede la disciplina della partecipazione dei segretari comunali ai concorsi banditi per le sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale.

L'articolo 9 stabilisce l'assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo.

L'articolo 10 prevede una più puntuale formulazione della copertura degli oneri, concernenti l'edilizia scolastica, di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430.

L'articolo 11 determina quali sono le associazioni di promozione sociale cui vengono assegnati i contributi.

L'articolo 12 individua le associazioni degli enti locali che possono svolgere programmi del Ministero degli esteri per lo sviluppo della cooperazione.

RELAZIONE TECNICA

Gli articoli da 1 a 8 non comportano oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 9 comporta oneri estremamente limitati ed esclusivamente a carico delle poche province interessate e che, peraltro, sono già stati sostenuti.

Gli articoli 10, 11 e 12 non comportano oneri a carico dell'Erario.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Utilizzo di somme a specifica destinazione)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente:

«2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purchè si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette operazioni».

## Art. 2.

*(Pubblicità delle gare)*

1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per le trattative private, per gli appalti concorso, nonchè per le concessioni di costruzioni e gestioni, relativi alla esecuzione di opere pubbliche se di importo superiore a 75 milioni di lire e di fornitura di beni e servizi se di importo superiore a 10 milioni di lire, indetti da province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo e gratuito inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali,

in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative per regolamentare il servizio. Il decreto disciplinerà anche la costituzione di un comitato di garanzia e controllo del servizio, composto da un rappresentante del Ministero dell'interno, dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

4. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete telematica dei comuni e dell'analoga rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le Camere di commercio.

#### Art. 3.

##### *(Servizi assistenziali)*

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.

## Art. 4.

*(Servizio informativo telematico)*

1. La normativa di cui all'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle comunità montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle comunità montane in relazione al servizio informativo telematico, è effettuata di intesa anche con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

## Art. 5.

*(Disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità nonché di locazioni di alloggi di proprietà delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza)*

1. Per i decessi a decorrere dal 1° gennaio 1992, sono soppressi l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, ed il secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché le successive modificazioni ed integrazioni.

2. Limitatamente al calcolo della pensione le aliquote di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, relative ad anni inferiori a quindici sono sostituite dal valore pari a 0,0250 per ogni anno di servizio utile. I valori intermedi sono determinati sulla base di dodicesimi di detto valore annuo con arrotondamento della quarta cifra decimale.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274, debbono intendersi nel senso che si applicano anche nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 274 del 1991, gli enti abbiano perso la natura giuridica pubblica che consentiva l'iscrizione alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza ovvero i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili siano transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione che abbiano attribuito alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.

4. Ai provvedimenti della Direzione generale degli Istituti di previdenza, corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 11, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, si applica il dodicesimo comma dell'articolo 11 del medesimo decreto.

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi)*

1. Gli iscritti alla Casse pensioni amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che intendano perfezionare il provvedimento di riscatto o di ricongiunzione, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, la relativa dichiarazione di accettazione.

2. In caso di provvedimento oneroso, nello stesso termine di cui al comma 1 e sempre a pena di decadenza, dovrà essere effettuato il versamento del contributo di

riscatto o di ricongiunzione, ove sia scelta la forma di pagamento in unica soluzione, o, in alternativa, dovrà essere richiesto che il versamento della somma corrispondente sia effettuato in rate mensili, determinate al saggio annuo pari al tasso di interesse legale, per un numero di anni uguale al periodo riscattato o ricongiunto e comunque non superiore a dieci.

3. Contro i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 1992.

5. Entro il 31 dicembre 1992, la Direzione generale degli istituti di previdenza adotta le misure occorrenti ai fini dell'accelerazione delle procedure di accertamento e di liquidazione dei contributi previsti dal presente articolo, in conformità dei propri ordinamenti.

#### Art. 7.

*(Regime previdenziale ed assistenziale  
dei contratti d'opera o per prestazioni  
professionali)*

1. Le limitazioni di cui all'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

*(Concorso per trasferimento dei Segretari comunali alle sedi della classe terza)*

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

2. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per le sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date 1° gennaio e 1° luglio.

3. A detti concorsi possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali per partecipare agli anzidetti concorsi devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo di almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi è formata da una commissione composta da: prefetto direttore generale dell'amministrazione civile, che la presiede; prefetto direttore centrale dei segretari comunali e provinciali e dipendenti enti locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; esperto in discipline amministrative; sindaco designato dall'ANCI; segretario generale; nonché da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione che esercita le funzioni di segretario della commissione.

5. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

6. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipazione ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

7. Il personale di cui al comma 6 non potrà in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno un biennio di effettivo servizio nella sede.

8. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali previsto dall'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 9.

*(Assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo)*

1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di classe 1-B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-A ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, segretari generali di classe 1-A. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

#### Art. 10.

*(Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico)*

1. All'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, le parole: «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» sono sostituite dalle seguenti: «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica ed universitaria e per l'arredamento scolastico (rate ammortamento mutui)».

## Art. 11.

*(Contributi per le associazioni  
di promozione sociale)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante «Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale», le parole da: «di cui all'articolo 115» fino a: «legge 21 ottobre 1978, n. 641» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476».

## Art. 12.

*(Sviluppo della cooperazione)*

1. Le associazioni dei comuni e delle province, Associazione nazionale comuni italiani e Unione province d'Italia, possono essere individuate quali soggetti idonei a sostenere programmi del Ministero degli esteri relativi allo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e ai suoi successivi regolamenti.

## Art. 13.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.